



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 17017

Torino, 23 giugno 2017

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro del 16.6.2017 giocato a Canale tra Canalese A e Valle Arroscia (Allievi) e le relative "distinte gara";
- Rilevato in fatto che nella "distinta gara" della soc. Valle Arroscia è stato inserito il giocatore FERRERO Federico, che risulta nato il 14 febbraio 2005 e che non ha preso parte all'incontro;
- Considerato in diritto che: A/ nella Circolare federale n. 07/2017 – relativa al Campionato Nazionale Allievi 2017 - si prevede quanto segue: i) al paragrafo iniziale "Età atleti (compiuti nell'anno solare):15-16 anni E' previsto un atleta fuori quota di un anno non nel ruolo di battitore."; ii) al paragrafo "Norme per tutti i Campionati Giovanili" alla lett. a) "E' da intendersi giocatore fuori-quota (ammesso uno per distinta gara) l'atleta che supera di un anno solare (01/01-31/12) il limite previsto dal Regolamento Tecnico (...)" ; B/ nella Circolare federale n. 09/2017 – relativa al Campionato Nazionale Pulcini 2017 - si prevede quanto segue: al paragrafo "Norme per tutti i Campionati Giovanili" alla lett. d) "per un atleta iscritto in una determinata serie è consentito il passaggio di una sola serie superiore, ma non inferiore, anche se consentitogli dall'età," ;
- Considerato inoltre in diritto che i) in forza dell'art. 34.1 del previgente Reg. Fed. Giust. "Il Giudice Sportivo, sulla base dell'esame del rapporto arbitrale, omologa i risultati degli incontri ufficiali. In caso di riscontro di errori tecnici o violazioni di norme che possono averne alterato il regolare svolgimento, annulla, anche d'ufficio l'incontro ufficiale."; ii) l'art. 48 comma 1 del vigente Reg. Fed. Giust. attribuisce alla competenza dei Giudici Sportivi le questioni relative alla regolarità degli incontri e la omologazione dei risultati (lett. a) ed in particolare alla "regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici ed altri partecipanti alla gara" (lett. c); iii) appare corretto e ragionevole ritenere che anche nella vigenza del nuovo Reg. Fed. Giust. l'annullamento d'ufficio del risultato degli incontri non fa seguito alla mera constatazione della violazione di norme, ma può e deve essere disposto qualora a seguito di una violazione di norme sia stata resa possibile una concreta alterazione del risultato sportivo degli incontri;
- Rilevato che nell'incontro in esame il giocatore FERRERO Federico (Valle Arroscia) – il quale in quanto nato il 14 febbraio 2005 rientra nella serie Pulcini e dunque potrebbe essere inserito

nella serie immediatamente superiore (Esordienti) ma non in quella ancora superiore - non poteva essere indicato come “fuori-quota” nella “distinta gara” dell’incontro della cat. Allievi;

- Ritenuto quindi che l’inserimento del giocatore FERRERO Federico (Valle Arroscia) nella “distinta gara” dell’incontro della cat. Allievi tenutosi a Canale il 16.6.2017 tra Canalese A e Valle Arroscia costituisce violazione delle prescrizioni della Circolare federale n. 07/2017 e Circolare federale n. 09/2017 sopra riportate, ed è sanzionato dall’art. 10.1 lett. a) n. 1 e dall’art. 11 del Reg. Fed. di Giustizia;
- Ritenuto infine che la sola indicazione in “distinta gara” del giocatore FERRERO Federico (Valle Arroscia) - attesa la sua mancata partecipazione all’incontro - non può concretamente avere alterato il regolare svolgimento della gara della cat. Allievi del 16.6.2017 in Canale, e dunque non sussiste il presupposto per l’annullamento di detto incontro;

infligge alla soc. Valle Arroscia la sanzione dell’ammonizione, rimproverandola ed invitandola ad astenersi da commettere altre infrazioni analoghe;

Il Giudice Sportivo

avv. Gianni Martino